

AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

a cura di CARATOZZOLO Dr RAFFAELE

Anno	2013	Giorno	25 Febbraio	Numero	10
------	-------------	--------	--------------------	--------	-----------

OGGETTO	BOLLO su estratti c/c condominiali
---------	---

L' art. 19 del DL. 201/2011 prima, l' art. 8 del D.L 02 marzo 2012 n. 16, convertito in Legge 26/4/2012 n. 44 dopo e la circolare 48/E dell' Agenzia delle Entrate del 21/12/2012, stabiliscono e disciplinano la misura e l' applicazione dell' imposta di bollo sugli estratti di conto corrente a far data dal 1 Gennaio 2012, e più precisamente:

Se l' intestatario del c/c è una persona fisica:

- *In caso di invio annuale dell' estratto conto, l' imposta di bollo è pari ad € 34,20*
- *In caso di invio mensile dell' estratto conto, l' imposta di bollo è pari ad € 2,85*

Se l' intestatario del c/c è un soggetto diverso dalla persona fisica:

- *In caso di invio annuale dell' estratto conto, l' imposta di bollo è pari a € 100,00*
- *In caso di invio mensile dell' estratto conto, l' imposta di bollo è pari a € 8,33*

Quando la giacenza media sul c/c è pari o inferiore a € 5000, l' imposta di bollo NON è dovuta.

In tutti i documenti bancari, o quasi tutti, che riportano le condizioni praticate al Cliente che apre un conto corrente, in calce al prospetto e in corrispondenza del "recupero imposta di bollo", troviamo la seguente dicitura:

"in relazione all' imposizione e alle tariffe in vigore".

Fatta la premessa e considerando che quasi tutti gli attuali condomini, fino al 17/6/2013 in modo non normato, e dal 18/6/2013 per espressa previsione di legge, sono intestatari di uno o più conti correnti, si comprende bene la portata del problema, soprattutto in relazione al complessivo incasso che ne deriva.

La contestazione che a più voci viene fatta, e in primis dall' ANACI a livello Nazionale, è data dal fatto che le banche considerano il condominio come soggetto diverso dalle persone fisiche e, conseguentemente, quantificano l' ammontare del bollo, applicano su base annua, in € 100,00 e non € 34,20.

Orbene, sia a livello legale che per riconoscimento unanime di prassi e, per finire, dal codice del consumo, il Condominio è equiparato alla “persona fisica” e, pertanto, come tale deve essere destinatario sia dei relativi obblighi, ma anche dei diritti e delle agevolazioni.

Gli Istituti di Credito, presumibilmente ed ovviamente a loro totale favore, interpretano la norma dal punto di vista letterale e non per analogia, per cui quando si parla di soggetti diversi dalle persone fisiche, fanno rientrare anche il Condominio in quanto , persona fisica, non è. Ma, nello stesso tempo il Condominio, non essendo soggetto IVA, non esercitando attività di alcun genere, non essendo una società, un Ente Commerciale/non Commerciale, e non essendo neanche un Ente di gestione, è un insieme di persone fisiche, intestatarie di parti comuni di immobili e, come tali, devono essere considerate.

L’ ANACI nazionale ha già aperto un “tavolo di lavoro” con l’ ABI, proprio per ottenere l’ equiparazione del Condominio alla persona fisica e, in conseguenza di tale equiparazione, l’ applicazione dell’ imposta di bollo prevista dalle norme citate in premessa.

Ogni Amministratore, quindi, si faccia portavoce di tale iniziativa presso l’ Istituto di Credito con il quale ha dei c/c intestati ai vari Condomini e, dopo aver verificato che anche per essi si sta pagando l’ imposta di bollo nella misura di € 100 su base annua, solleciti l’ applicazione di € 34,20.

CARATOZZOLO Dr RAFFAELE